

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA PROROGHE 2012

Richiesta d'intervento	La domanda di proroga, motivata, deve essere presentata, per via telematica tramite il sito www.sardegnaalavoro.it , allegando copia del verbale d'accordo (MOD. CIGS B1) firmato in sede sindacale o aziendale entro il 25/02/2012.		
AZIENDE DESTINATARIE	Dal 01.01.2012 sono destinatari di proroghe d'integrazione salariale in deroga, con riferimento alle unità produttive ubicate in Sardegna, le aziende con trattamento di integrazione salariale in deroga in scadenza al 31.12.2011 già autorizzati ed erogati qualora la sospensione sia ancora in atto alla stessa data (01.01.2012).		
LAVORATORI BENEFICIARI	<p>Lavoratori subordinati con la qualifica di:</p> <ul style="list-style-type: none">• operai – impiegati – quadri• apprendisti – somministrati• soci lavoratori• lavoratori a domicilio <p>E' necessario che i lavoratori abbiano almeno 90 giorni di anzianità aziendale presso il datore di lavoro richiedente. Ai fini del perfezionamento dei requisiti soggettivi dei lavoratori possono essere utilizzati anche i periodi di co.co.pro. (redditi superiori a € 5.000,00) in regime di monocommittenza presso l'azienda che chiede l'ammortizzatore in deroga</p>		
DOMANDA	<p>La domanda deve essere presentata dall'azienda con procedura telematica entro la data del 25.02.2012.</p> <p>La presentazione dell'istanza telematica alla RAS sostituisce il modello SR 100/ IG 15 /STR salvo il caso in cui l'azienda intenda avvalersi della richiesta di anticipazione (4 mesi) in tal caso dovrà presentare istanza telematica all'INPS entro 20 giorni dall'avvenuta sospensione (all'istanza dovrà essere allegato il verbale di accordo sindacale)</p>		
DECORRENZA	Dalla data di decorrenza prevista dall'accordo sindacale. Le sospensioni potranno decorrere unicamente dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.		
DURATA	Fino alla fine della sospensione e non oltre la data prevista dal Decreto Direttoriale di proroga della Direzione Regionale del Lavoro, salvo verifica della disponibilità finanziaria. In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo integrato non potrà superare la durata del rapporto di lavoro stesso prevista dal contratto originario con esclusione delle proroghe dei termini di scadenza effettuate dal datore di lavoro durante il periodo di proroga della cigs/d.		
IMPORTO	80%(- 5,84%) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali) e nei limiti dei seguenti massimali retributivi mensili :		
	Anno	Retribuzione di riferimento	CIG/CIGS Mensile lordo
	2011*	Inferiore a€ 1.961,8	€ 906,80
		Superiore a€ 1.961,8	€ 1.089,89
			CIG/CIGS Mensile netto
		€ 853,84	
		€ 1.026,24	
	<p>La misura del trattamento è ridotta del:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 10% nel caso di prima proroga;▪ 30% nel caso di seconda proroga;▪ 40% nel caso di proroghe successive. <p>Ogni abbattimento come sopra individuato, in ossequio ad un principio generale di maggior favore per il lavoratore, opera solo dopo 12 mesi, anche non continuativi, di erogazione dell'ammortizzatore in deroga previsto nell'accordo (prima concessione e/o proroga).</p> <p>*in attesa del dato 2012 non ancora disponibile</p>		
PRESTAZIONI ACCESSORIE	<p>- ANF (Assegno nucleo familiare)</p> <p>- Accredito figurativo utile per diritto e misura uguale alla normale prestazione di lavoro</p>		

PAGAMENTO	<p>L'erogazione del trattamento è subordinata al rilascio da parte del lavoratore interessato di una dichiarazione di immediata disponibilità (DID) a partecipare ad un intervento di politica attiva offerto dal Centro Servizi per il Lavoro (orientamento, formazione, riqualificazione professionale, ecc.).</p> <p>Pagamento mensile diretto da parte dell'Inps, previa presentazione telematica dei prospetti retributivi mensili a cura delle Aziende.</p> <p>Il pagamento avverrà a seguito di presentazione all'INPS del Mod. SR41 telematico da presentare mensilmente per ogni lavoratore. I modelli SR41 saranno stampati e firmati da ogni singolo lavoratore (contenenti la DID, dichiarazione di immediata disponibilità ad aderire a percorsi di reimpiego). Gli SR41 firmati saranno custoditi dalle aziende ed esibiti a richiesta dell'INPS per gli eventuali controlli.</p>
DECADENZA	<p>In caso di rifiuto di sottoscrizione della dichiarazione (DID) ovvero, una volta sottoscritta, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo, il destinatario del trattamento perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.</p> <p>Inoltre decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale quando non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all'INPS dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 8, comma 5, <u>Legge 160/1988</u>). Il lavoratore che non abbia adempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione decade dall'intero periodo di CIG in deroga autorizzata, anche se derivante da uno o più provvedimenti di concessione.</p>
CUMULABILITA' E NON CUMULABILITA'	<p>Non è cumulabile l'attività retribuita <u>subordinata</u> con la CIGS, limitatamente ai giorni di effettiva prestazione dell'attività (art.3 Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945). La preclusione al trattamento opera anche nel caso in cui le predette attività siano preesistenti all'intervento delle integrazioni salariali (Cass. n. 8129 del 26.7.95). Non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo fino a concorrenza dell'importo di cig. Il lavoratore sospeso può svolgere attività lavorativa retribuita (sia autonoma che subordinata) a condizione che abbia provveduto ad effettuare preventiva comunicazione all'INPS (ai sensi dell'art. 8, c. 5, <u>Legge 160/1988</u>) e comunque nei limiti della cumulabilità previsti dalla normativa.</p>
CONTRIBUTO ADDIZIONALE	<p>L'azienda è tenuta al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 86/88 anche nel caso in cui non appartenga a settori produttivi rientranti nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie ordinarie.</p>